



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 24/05/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 24 aprile 2012, n. 22

Integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 270 del 25 giugno 2010 del Servizio Ecologia - Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata a "FONDERIE ORAZIO E FORTUNATO DE RICCARDIS SRL" con stabilimento in Soleto alla S.P. 362 km 15 - codice attività IPPC 2.4 - All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06. Fascicolo 16MOD1 - Aggiornamento per modifica del ciclo produttivo.

L'anno 2012 addì 24 del mese di aprile in Modugno (Ba), presso il Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011 “Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012 “Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, disposizioni organizzative ai sensi della L.R. n. 10/2007, art.45”

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

visto il D.lgs. 59/2005: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- l'articolo 29-bis dl d.lgs. 152/06 e smi prevede che "L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4."
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- a livello nazionale le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005;

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 152/06 e smi, all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente;

Tenuto conto che l'impianto della "FONDERIE DE RICCARDIS srl" sito a Soletto alla S.P. 362 km 15 è già autorizzato in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 270 del 25 giugno 2010 per attività con codice IPPC 2.4 dell'Allegato I al D.Lgs. 59/05;

Visto il provvedimento di esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA rilasciato dalla Provincia di Lecce al Gestore, con Determinazione Dirigenziale n. 48/630 del 14 marzo 2011, per il "Progetto per la modifica di impianto di seconda fusione della ghisa, con recupero delle sabbie di fusione, sito in zona industriale del Comune di Soletto";

Vista la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per modifica, inoltrata dal Gestore con nota acquisita al prot. 2615 del 14 marzo 2011;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 25/06/2010, trasmessa con nota prot. 4351 del 24/04/2011;

Vista la nota, acquisita al prot. 172 del 6 luglio 2011, con cui il Gestore trasmetteva copia dell'avviso di avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA pubblicato sul quotidiano "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO" del giorno 11 maggio 2011 nonché ricevuta del versamento di euro 2500 a titolo di acconto per le spese istruttorie;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato presso lo stabilimento in data 11 ottobre 2011 in cui venivano visionati i processi industriali interessati dalle modifiche proposte e consegnata documentazione integrativa da parte del Gestore;

Vista la nota, acquisita al prot. 1256 del 17 ottobre 2011, con cui il Gestore comunicava che “la particella 225 del foglio 73, ricadente in agro di Galatina, libera da impianti ed incolta, sarà stralciata dal perimetro dello stabilimento IPPC”;

Visti i risultati istruttori della conferenza di servizi, tenutasi in data 03 novembre 2011, durante la quale:

- il Gestore, facendo seguito alla comunicazione di stralcio della particella 225 del Foglio 73 del Comune di Galatina dal perimetro dello stabilimento IPPC, consegnava i nuovi elaborati cartacei in sostituzione della documentazione nella versione “ottobre 2011” già consegnata in sede di sopralluogo del giorno 11 ottobre 2011;
- veniva chiesta ulteriore documentazione integrativa al Gestore assegnando il termine di 15 giorni al fine di consentire l’espressione dei pareri da parte degli enti per la definizione del procedimento autorizzativo

Vista la comunicazione della Provincia di Lecce, trasmessa con nota prot. 89008 del 03/11/2011 ed acquisita al prot. 1660 del 17/11/2011, con cui è stato attestato che le modifiche prospettate dal Gestore rispetto agli elaborati di riferimento per la procedura di verifica di assoggettabilità (inserimento di nuovo punto di emissione in atmosfera a servizio di un nuovo impianto di aspirazione industriale, attivazione di un nuovo scarico idrico a servizio di un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dai compressori, minime variazioni in termini di ubicazione di pari di impianti già esistenti) di cui alla D.D. n. 630 del 14/03/2011 sono da intendersi di natura non sostanziale;

Vista la nota della Provincia di Lecce, trasmessa con nota prot. 17368 del 27/02/2012 ed acquisita al prot. 845 del 09/03/2012, con cui veniva comunicata l’impossibilità a partecipare alla conferenza di servizi del 6 marzo 2012 e veniva confermato il parere favorevole all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto nonché quanto già espresso con precedente nota prot. 89008/2011 in merito alla natura non sostanziale ai fini VIA delle ulteriori modifiche proposte dal Gestore;

visti i risultati istruttori della conferenza di servizi, tenutasi in data 06 marzo 2012, durante la quale:

- il rappresentante del Consorzio ASI esprimeva parere favorevole sull’intervento proposto relativamente all’aspetto di compatibilità edilizio-urbanistico;
- veniva letta la bozza di allegato tecnico predisposto per la discussione;
- l’ARPA Puglia esprimeva parere favorevole rispetto al Piano di Monitoraggio e Controllo, revisione 3 del novembre 2011, ribadendo l’applicazione delle precisazioni espresse già con parere reso con nota prot. 486 del 7 gennaio 2010.

Vista la nota di trasmissione, prot. 795 del 07/03/2012, del verbale della conferenza di servizi del giorno 6 marzo 2012 con cui si sollecitavano gli enti a comunicare il relativo parere entro 5 giorni, ritenendo lo stesso favorevolmente espresso in caso di mancata trasmissione;

Visto il parere favorevole espresso dalla ASL Lecce con nota prot. 16/404/ED del 20/03/2012 e registrato al prot. 1027 del 23/03/2012;

Vista la nota dell’ARPA Puglia - DAP Lecce prot. 19706 del 11/04/2012, acquisita al prot. 1279 del 16/04/2012, con cui l’Agenzia prendeva atto della modifica proposta dal Gestore al Piano di

Monitoraggio e Controllo Ambientale, All. 1° rev. 3 del novembre 2011 per un'errata indicazione di valori limite per lo scarico in acque superficiali rispetto ai correnti limiti per lo scarico in rete fognaria ed approvava la relativa sostituzione;

Ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DD 270/2010 del Servizio Ecologia con le condizioni meglio indicate negli allegati;

Dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Precisato che il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 270 del 25/06/2010;

Preso atto che lo stabilimento "FONDERIE DE RICCARDIS srl" di Soletto risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA ha validità di anni 6 (sei) a partire dalla data di inizio di validità della Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 270 del 25 giugno 2010 a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "FONDERIE DE RICCARDIS srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Alta Professionalità AIA, in forza della Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012, propone l'adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rilasciare ai sensi del D. Lgs. 152/06 e smi l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, emessa con D.D. 270/2010 del Servizio Ecologia in favore del Gestore "FONDERIE DE RICCARDIS srl" per lo stabilimento ubicato in Soletto alla S.P. 362 km 15 con codice attività IPPC 2.4 All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico".

stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 270 del 25 giugno 2010;
- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"
- Il Gestore è tenuto ad osservare quanto disposto dalla legislazione di settore in materia di "Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" di cui al D.Lgs. 334/99 e smi in caso di variazioni che ne determinino l'assoggettamento;
- prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "FONDERIE DE RICCARDIS srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi (di materia), l'efficacia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Lecce;
- Il Gestore dovrà rispettare tutte le prescrizioni del provvedimento di esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA rilasciato dalla Provincia di Lecce, con Determinazione Dirigenziale n. 48/630 del 14 marzo 2011, per il "Progetto per la modifica di impianto di seconda fusione della ghisa, con recupero delle sabbie di fusione, sito in zona industriale del Comune di Soletto";
- Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia di Lecce e al Comune di Soletto la data prevista di termine dell'attività.
- l'autorizzazione di aggiornamento per modifica rilasciata, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 270 del 25 giugno 2010 a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento;
- il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" - Allegato C "Parere ARPA PUGLIA - DAP Lecce" ed Allegato D "Stato di adozione delle BAT") allegato al presente provvedimento, sostituisce il Documento Tecnico allegato alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 270 del 25 giugno 2010.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce e la Provincia di Lecce, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici;

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Soletto;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "FONDERIE DE RICCARDIS srl" con sede in Soletto alla S.P. 362 km 15;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Soletto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di Lecce, alla ASL competente per territorio, al Consorzio ASI di Lece, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

L'Alta Professionalità AIA
ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale
Ing. Giuseppe Tedeschi